

TI_GERICHTE 11.2007.24 vom 2. Dezember 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.24

FR: TI_GERICHTE 11.2007.24 du 2 décembre 2008

IT: TI_GERICHTE 11.2007.24 del 2 dicembre 2008

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per moglie e figli

Erwägungen

E. 4

L'appellante contesta il metodo adottato dal Pretore per la definizione dei contributi alimentari, facendo valere che in presenza di redditi elevati – come in concreto – si impone una deroga al principio del calcolo delle eccedenze. Sostiene che il tenore di vita della famiglia appare modesto, essendole destinato un importo mensile non superiore a fr. 6000.–, mentre l'utile aziendale – reinvestito – è servito in particolare per far crescere la ditta e finanziare – unitamente ai suoi risparmi – l'abitazione coniugale. L'istante oppone, da parte sua, che nulla di concreto traspare dagli atti circa un impiego del reddito che non sia volto al mantenimento della famiglia, o che attesti un basso tenore di vita. a) Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii). b) Il metodo appena citato non deve condurre – evidentemente – a una redistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio. Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune. Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo raggiunta o superata (si pensi all'acquisto di una casa). Comunque sia spetta al coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b). c) Ricordato che un alto reddito non basta da sé solo per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.138/ 2001 del 10 luglio 2001, consid. 2bb in fine, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 333), in concreto, l'appellante non ha reso verosimile l'ammontare dei redditi sottratti al mantenimento della famiglia e destinati al risparmio. È possibile che tra il 1998 e il 2001 i coniugi abbiano

profuso notevoli capitali nell'acquisto (fr. 90 000.–) e nella costruzione (fr. 1 234 759.–: doc. 11) dell'abitazione coniugale a _____. Tale operazione si è però conclusa quando i coniugi vivevano ancora insieme. Dopo di allora, tuttavia, non consta, né è reso verosimile, che le parti hanno continuato a risparmiare, tanto più che per il fiduciario dell'appellante “grandi risparmi non ci sono stati dal 2000 a oggi” (deposizione _____ del 17 maggio 2006, verbali pag. 9). È possibile che il marito destinasse alla condizione normale familiare fr. 4500.– mensili e versasse alla moglie fr. 1500.– mensili (cfr. doc. 13), ma egli non spiega, né rende verosimile, la destinazione delle altre entrate, gli investimenti nell'abitazione coniugale essendo terminati nel 2001. Né sussidia quanto indicato dal fiduciario dell'appellante, ovvero che “per garantire una certa tranquillità all'azienda è opportuno creare un fondo mezzi liquidi pari ad almeno 2 o 3 volte il fabbisogno mensile” (doc. 2), giacché a prescindere dal fatto che l'intenzione riguarda semmai il futuro, nulla rende verosimile che ciò sia stato eseguito. Di investimenti nell'azienda, infine, tutto si ignora e non basta la sola allegazione dell'appellante per renderli verosimili. Tutto considerato, non si giustifica quindi di scostarsi dalla metodica di calcolo illustrata dianzi.

E. 5

Per quanto attiene al proprio reddito, l'appellante afferma che esso non ammonta a fr. 27 044.– mensili (come ha accertato il Pretore), ma solo a fr. 19 800.– mensili. Egli assevera che, salvo nel 2003, negli ultimi anni l'utile aziendale ha subito un forte calo, sicché va tenuto in considerazione solo il risultato del 2004, pari a fr. 237 708.– annui, anche perché quello del 2003, proprio perché eccezionale non può entrare in linea di conto. Come ricordato dal Pretore, trattandosi di un lavoratore indipendente il reddito determinante è quello medio calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre, in modo da compensare le eventuali fluttuazioni. Solo in caso di durevole flessione delle entrate si può tenere conto del risultato dell'ultimo anno (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c, con rinvii). Nella fattispecie i dati forniti dal convenuto – e ritenuti attendibili dalla controparte – indicano un reddito di fr. 342 034.– per il 2002, di fr. 393 846.– per il 2003 e di fr. 237 708.– per il 2004 (doc. 2). Ora, pretendere che questi dati configolino una “durevole flessione delle entrate” è perlomeno prematuro. Non si giustifica quindi di non considerare il risultato dell'esercizio 2003 che, appunto, smentisce un asserito costante calo delle entrate. Né – per avventura – è dato di sapere in cosa consista una sua pretesa eccezionalità. In ogni modo, dandosi mutamenti apprezzabili intervenuti dopo l'emanazione del giudizio impugnato, le misure a protezione dell'unione coniugale possono sempre essere adattate dal primo giudice alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Qualora l'ipotesi testé prospettata di una riduzione costante degli introiti dovesse verificarsi, il marito potrà chiedere dunque che i contributi alimentari siano adattati alla nuova situazione.

E. 6

L'appellante contesta il proprio fabbisogno minimo di fr. 9755.– mensili, sostenendo che in realtà esso ammonta a fr. 12 835.– mensili. Egli assevera che per la nascita del terzo figlio va considerato un onere di fr. 1350.– (e non di fr. 1270.– come riconosciuto dal Pretore) e che il carico fiscale è in realtà di fr. 7000.– (e non di fr. 4000.– come stabilito dal primo giudice). a) In merito al costo per il figlio nato fuori dal matrimonio, esso, invero, non rientrerebbe nel fabbisogno coniugale ma andrebbe coperto con la quota di eccedenza del genitore (Rep. 1999 pag. 152). Nondimeno, in concreto, la moglie nulla eccepisce al riguardo, anzi lo riconosce (osservazioni pag. 6 in fondo). Ora i figli che hanno un padre in comune vantano nei confronti del medesimo un identico diritto alla copertura del

fabbisogno in denaro (RtiD II-2005 pag. 701 consid, 11a). Per quel che riguarda il fabbisogno in denaro del nascituro, tutto si ignora sulla situazione della madre né l'appellante adduce alcunché. Ora, le note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5) prevedono, nell'edizione 2007, un fabbisogno medio in denaro di fr. 1975.– mensili per un figlio fino ai 6 anni. Da tale importo va tolto nella fattispecie l'equivalente di fr. 705.– per cura e educazione, che la madre può – presumibilmente – fornire in natura. Ne discende un fabbisogno medio in denaro di fr. 1270.– mensili, che è – appunto – quanto stabilito dal Pretore. D'altro canto l'appellante non spiega su quali basi perviene a un importo di fr. 1350.– mensili, né perché mai l'importo ammesso dal Pretore sia errato. b) Quanto all'onere fiscale, l'appellante si diparte dall'ipotesi in cui i contributi alimentari vengano massicciamente ridotti, ciò che come si vedrà in appresso non è il caso. Non vi sono quindi ragioni, né l'appellante adduce altri motivi, per scostarsi dall'importo stabilito dal primo giudice.

E. 7

In merito al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante assevera che lo stesso va riconosciuto in fr. 3070.– mensili, così come indicato nelle conclusioni scritte (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, onere di alloggio fr. 1000.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 480.–, assicurazione economia domestica fr. 40.–, imposte fr. 300.–), eventualmente aumentato a fr. 3600.– mensili qualora si derogasse dal riparto a metà dell'eccedenza, l'importo supplementare di fr. 500.– mensili potrebbe essere utilizzato per il pagamento di costi legali e spese diverse. Su tale eventualità non giova però soffermarsi, applicabile in concreto essendo, come si è detto (consid. 4c), il metodo della ripartizione dell'eccedenza. Le contestazioni sugli importi riconosciuti dal Pretore vanno invece esaminate singolarmente. a) In merito all'onere di alloggio, il Pretore ha ripreso l'importo di fr. 2781.60 indicato dall'istante all'udienza del 30 marzo 2006 (interessi ipotecari fr. 2250.–, nafta fr. 212.25, legna fr. 52.08, acqua potabile fr. 23.–, spazzacamino fr. 15.– tassa uso fognatura fr. 67.85, tassa raccolta rifiuti fr. 14.16, assicurazioni immobile fr. 147.24). Questi dati sono stati estrapolati dall'istante dalla documentazione prodotta dal marito (doc. 1 e 2). E quest'ultimo, alla citata discussione, oltre a non contestarli, ha dichiarato che “dato che la moglie abita presso la casa in comproprietà i relativi oneri (interessi ipotecari, ammortamento, spese accessorie) devono essere computati nel suo fabbisogno minimo” (memoria scritta annessa al verbale del 30 marzo 2006, pag. 2 a metà). In simili circostanze, sostenere che “gli oneri locativi della moglie appaiono sproporzionati se paragonati con quelli del marito” e che “la cifra di fr. 2781.60 indicata dal Pretore è eccessiva e va ridimensionata a un costo di fr. 1700.– mensili, cifra equa ed adeguata per una famiglia con due figli, così come indicato per il marito” (appello, pag. 6 a metà), non è serio. Per tacere poi del fatto che, in linea di principio, la conclusione della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia, come in concreto, lo permettano – il tenore di vita precedente. Su un punto l'importo riconosciuto dal Pretore va nondimeno rettificato: la tassa per l'acqua potabile è infatti già compresa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141; I CCA, sentenza inc. 11.2006.22 del

E. 10

977. — mensili Ne discende che, in ultima analisi, l'appello principale deve essere parzialmente accolto e l'appello adesivo respinto. III. Sugli oneri processuali e le ripetibili

E. 11

Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Per quel che è dell'appello principale, il marito ottiene sì una riduzione del contributo per la moglie, ma di soli fr. 100.– mensili, di modo che appare equo rinunciare alla riscossione dell'esigua quota dei costi da porre a carico della moglie, cui andranno rifuse adeguate ripetibili ridotte, e di ridurre lievemente la quota a carico del marito. Quanto all'appello adesivo, l'istante esce sconfitta e deve quindi sopportare la totalità dei costi, versando a sua volta al convenuto un'equa indennità per ripetibili. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto. IV. Sui rimedi giuridici di diritto federale

E. 12

Circa i rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è tenuto a versare a AA 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, dal 1° gennaio 2006 i seguenti contributi alimentari non indicizzati: fr. 10 977.– per la moglie stessa, fr. 1 870.– per la figlia A_____ (non compreso l'assegno familiare) e fr. 1 640.– per il figlio S_____ (non compreso l'assegno familiare) Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a AA 1 un'indennità di fr. 2300.– per ripetibili ridotte. III. L'appello adesivo è respinto. IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.– b) spese fr. 50.– fr. 850.– sono posti a carico di AA 1, che rifonderà a AP 1 un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili. V. Intimazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.